



Al Ministro delle Infrastrutture


Ministero delle Infrastrutture

UDCGAB

Prot:0003202-28/03/2008

Alla Direzione Generale per le Politiche Abitative
Sede

Alla Commissione Centrale di Vigilanza
per l'Edilizia Popolare ed Economica
Sede



e p.c. Alle Commissioni Regionali di Vigilanza per
l'Edilizia Popolare ed Economica
Loro Sedi

Ai Provveditorati
Interregionali alle OOPP.
Loro Sedi

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per gli Enti Cooperativi
Vicolo d'Aste, 12
00159 Roma

All'Ufficio Centrale di Bilancio
Sede

OGGETTO: Criteri sulle nomine dei Commissari governativi delle società cooperative edilizie disciplinate dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

Com'è noto - in tema di vigilanza sulle cooperative a contributo erariale di cui al Titolo VII, Capo II, del TU. in oggetto indicato l'art. 127 stabilisce che "Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo,

responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il Ministro dei lavori pubblici (ora delle Infrastrutture), sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'Amministrazione della cooperativa ed alla conseguente nomina di un Commissario governativo”

In tale ipotesi, ai sensi del successivo art. 128, ai Commissari governativi vengono assegnati, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, anche quelli che lo statuto sociale deferisce all'assemblea.

È evidente, quindi, che l'attività svolta dai Commissari governativi costituisce uno strumento pubblico per il superamento di tale eventuale fase patologica di cooperative fruente di finanziamento statale. Conseguentemente i compiti affidati ai Commissari governativi, che rispondono anche ad esigenze di natura erariale, devono avere, necessariamente, una durata temporanea, strettamente commisurata ai tempi occorrenti per la ricostituzione degli ordinari organi societari.

Dall'esperienza acquisita, specie nel corso degli ultimi anni, si è tratta la consapevolezza di dover necessariamente procedere ad una attenta valutazione dei presupposti che sono alla base delle nomine di che trattasi ed allo svolgimento delle attività connesse, al fine di meglio armonizzarli alle esigenze di pubblico interesse che presiedono alla vigilanza sulle cooperative, nel rispetto dei canoni di trasparenza, efficienza ed economicità dell'attività stessa.

Si ritiene indispensabile, in particolare, che:

- la scelta del Commissario governativo sia improntata a principi di competenza, professionalità e rotazione nell'incarico, in stretta sinergia con gli organi di questa Amministrazione deputati alla relativa vigilanza;
- sia garantita che la fase patologica della gestione societaria duri il meno possibile e che, in conseguenza, siano compiuti, a cura del Commissario governativo, periodici, seri tentativi, non solo formali, per la ricostituzione degli organi sociali, al fine di ricondurre il sodalizio ad una ordinaria amministrazione;
- siano scongiurati atteggiamenti di conflitto con la compagine sociale, che non contribuiscono alla ricomposizione di un sereno e civile rapporto di convivenza all'interno della cooperativa, tali da impedire il regolare funzionamento della cooperativa commissariata o la pronta ricostituzione dei relativi organi sociali o che possano porre in essere una situazione di conflitto di interessi;
- sia espletato, da parte di questa Amministrazione, un più incisivo e penetrante controllo, non soltanto cartolare, sull'attività gestionale straordinaria di che trattasi.

Posto quanto sopra, si reputa di dover fornire i seguenti prioritari indirizzi, da valere, ai fini della nomina e della permanenza in carica dei Commissari governativi incaricati della gestione delle cooperative edilizie erariali, in caso di irregolare funzionamento delle stesse, a norma dell'art. 127 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'art. 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile:

- a) l'aspirante alla nomina a Commissario governativo è tenuto a produrre apposita istanza alla competente Direzione Generale, corredata di curriculum vitae e dei relativi titoli di studio e professionali abilitativi di natura tecnica, legale o commerciale, nonché dell'eventuale specifica esperienza maturata nel settore delle cooperative edilizie che dovrà essere correlata alla specifica problematica della cooperativa da commissariare;
- b) l'incarico di Commissario governativo delle cooperative edilizie erariali può essere affidato, sia a personale interno di questa Amministrazione, appartenente almeno all'area funzionale C, che a persone estranee all'ambito predetto, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato e di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; l'affidamento dell'incarico a persone estranee può avvenire solo previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno di questa Amministrazione;
- c) all'affidamento dell'incarico di Commissario governativo, che dovrà avvenire secondo criteri di rotazione, si provvede previa verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, nonché dell'assenza di conflitto di interessi, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione centrale di vigilanza ed, inoltre, sentito il Prefetto competente per territorio, in relazione alla sede legale della cooperativa da commissariare, al fine di accertare l'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di Commissario governativo;
- d) la durata dell'incarico non può superare il periodo di due anni, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati e documentati sui quali, previo parere della competente Direzione Generale, dovrà positivamente esprimersi la Commissione centrale di vigilanza. A tal fine la Direzione generale tiene in apposito elenco, periodicamente aggiornato, le indicazioni relative a tutti gli incarichi in oggetto, anche al fine di consentire la verifica del criterio di rotazione;
- e) durante il corso dell'incarico il Commissario governativo ha l'obbligo di esperire, almeno annualmente, convocando all'uopo, ove possibile, apposita adunanza assembleare, un tentativo di ricostituzione degli ordinari organi sociali, facendo menzione nel verbale della riunione degli eventuali esiti contrari;
- f) nel corso dell'incarico il Commissario governativo non potrà essere rimosso che a seguito di accertate inadempienze ovvero per rinvio a giudizio a seguito di fatti costituenti reato contro la P.A. nell'adempimento delle sue funzioni, ovvero qualora sia

stata accertata una condotta nei confronti della cooperativa e dei partecipanti alla compagine sociale, tale da impedire il regolare funzionamento della cooperativa commissariata o la pronta ricostituzione dei relativi organi societari, nonché per il venimento dell'assenza di conflitto di interessi;

- g) durante lo svolgimento dell'incarico il Commissario governativo è tenuto a corrispondere, con solerzia, alle richieste inerenti l'incarico che gli pervengano da questa Amministrazione. Il mancato riscontro nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo costituisce inadempienza suscettibile di determinare la rimozione dall'incarico, come previsto nella precedente lettera f).

La Direzione Generale per le Politiche Abitative per l'attribuzione degli incarichi di cui trattasi, nonché per le verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza in carica e per la vigilanza si atterrà in materia anche alle istruzioni fornite con la presente.

IL MINISTRO
Antonio Di Pietro
